

### *Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*Direzione Generale – Ufficio II

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della regione Loro PEO

Al sito web

e, p.c.: Ai Dirigenti scolastici

delle Scuole capofila delle reti d'ambito individuate con DDG n. 1854 del 18 novembre 2019 e, per il loro tramite, ai DSGA e al personale amministrativo dedicato alle reti Loro PEC

Ai Dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI (ambiti territoriali della regione)
Loro PEC

- AI Responsabile Gruppo SU.S.A.
  - Dott. Luca Pasqualini Luca.pasqualini.ap@istruzione.it
- Ai Referenti provinciali del Gruppo SU.S.A.
  - -sig. Giovanni Capomagi
  - -sig.ra Marisa Marconi
  - -sig.ra Mirella Rozzi
  - -sig. Massimo Tontini

**Loro PEO** 

- Ai Referenti Supporto Amministrativo del Gruppo SU.S.A.
  - Giancarlo Mariani
  - Stefania Pierangeli

**Loro PEO** 

- Al dott. Fabio Vitale
  Direttore Regionale dell'INPS Marche
  direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it
- Al dott. Marco Mancini
  Dirigente Area Pensioni Sede regionale INPS Marche
  marco.mancini@inps.it

202011171004\_cessazioni servizio personale scolastico as 2020\_21

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it - E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria Tel.: 071/22951- CF: 80007610423



### *Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*Direzione Generale – Ufficio II

OGGETTO: Decreto ministeriale m\_pi\_AOOGABMI.0000159 del 12 novembre 2020 e nota m\_pi. AOODGPER.0036103 del 13 novembre 2020. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

In relazione all'oggetto si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcuni punti della nota del Direttore Generale per il personale scolastico m\_pi.AOODGPER.0036103 del 13 novembre 2020 e sul decreto ministeriale m.pi\_AOOGABMI.0000159 del 12 novembre 2020 - reperibili sul sito web del Ministero dell'Istruzione - nel duplice intento di assicurare il corretto adempimento e la necessaria uniformità di indirizzo in ambito regionale.

I) Presentazione della domanda di cessazione dal rapporto di lavoro e dell'istanza di accesso alla prestazione pensionistica: termine e modalità

Il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, delle domande di cessazione dal servizio, con decorrenza dal 1° settembre 2021, è fissato al 7 dicembre 2020 (le eventuali revoche devono essere presentate entro la stessa data).

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2010 dell'ex area V della dirigenza scolastica (ora area Istruzione e Ricerca) e, in particolare, dall'art. 12, che fissa al 28 febbraio il termine finale per la presentazione delle relative istanze (termine stabilito anche per le eventuali revoche).

I dirigenti scolastici che presentino la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine del 28 febbraio 2021 non potranno usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale scolastico (dirigenziale e non).

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate, da parte di tutte le categorie di personale (dirigenziale e non, compresi gli insegnanti di religione), attraverso la procedura web POLIS "istanze *on line*", disponibile sul sito internet del Ministero (<a href="http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm">http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm</a>).

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza in forma cartacea.

202011171004\_cessazioni servizio personale scolastico as 2020\_21

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria Tel.: 071/22951- CF: 80007610423



### *Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*Direzione Generale – Ufficio II

Il termine **del 7 dicembre** deve essere osservato anche da coloro (personale non dirigenziale) che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione "quota cento", quest'ultima verrà considerata in subordine alla prima domanda.

Ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica dovrà essere presentata domanda in via telematica (unica possibile) all'INPS, attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione dell'istanza on line accedendo al sito web dell'Istituto previdenziale, previa registrazione;
- 2) presentazione dell'istanza tramite Contact Center Integrato (numero 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.
  - Applicazione dell'art. 72, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.)

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

La norma citata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e, di conseguenza, anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (che lo richiamava).

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509, che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.

Pertanto, entro il **7 dicembre 2020** potranno chiedere la permanenza in servizio (**con istanza in forma cartacea**) **i soli soggetti** che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2021, non saranno in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

202011171004\_cessazioni servizio personale scolastico as 2020\_21

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m\_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria Tel.: 071/22951- CF: 80007610423



# *Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*Direzione Generale – Ufficio II

Poiché l'articolo 24, comma 7, della legge 214/2011, di conversione del decreto legge 201/2011, riconosce comunque il diritto a pensione al personale che al compimento del settantesimo anno di età possa fare valere un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, il trattenimento in servizio andrà comunque riconosciuto a coloro che, pur non maturando al compimento del settantesimo anno di età il minimo contributivo di venti anni, raggiungano l'anzianità contributiva nella misura minima di cinque anni.

Va inoltre evidenziato che l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), modificato dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di stabilità 2018), ha previsto che al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola (dirigenziale e non) impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni con istanza in forma cartacea entro il 7 dicembre 2020.

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e, per i capi d'Istituto, dallo scrivente.

Ciò premesso, si elencano le tipologie di personale da collocare a riposo d'ufficio:

- a) personale (dirigenziale e non) che, alla data del 31 dicembre 2011, risultava già in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento prima dell'entrata in vigore della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. riforma Fornero) e compie 65 anni entro il 31 agosto 2021 (i nati tra il 1° settembre 1955 e il 31 agosto 1956);
- b) personale (dirigenziale e non) che compie, entro il 31 agosto 2021, 67 anni e che abbia maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- c) personale (dirigenziale e non) che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, al compimento del limite ordinamentale di età, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011

202011171004\_cessazioni servizio personale scolastico as 2020\_21

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m\_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria Tel.: 071/22951- CF: 80007610423



### *Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*Direzione Generale – Ufficio II

(le donne nate tra il 1° settembre 1955 ed il 31 agosto 1956 che alla data del 31 agosto 2021 avranno maturato un'anzianità contributiva di anni 41 e mesi 10; gli uomini nati tra il 1° settembre 1955 ed il 31 agosto 1956 che alla data del 31 agosto 2021 avranno maturato un'anzianità contributivi di anni 42 e mesi 10).

Si rammenta che i requisiti pensionistici (anagrafici) per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo per la pensione di vecchiaia <u>a domanda</u> sono (per il personale dirigenziale e non):

- a) compimento, entro il 31 dicembre 2021, di 67 anni di età;
- b) aver maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Si raccomanda, per quanto sopra specificato, di procedere ad un'attenta valutazione di quelle posizioni che si attestano sui diversi limiti massimi di età ordinamentali al fine di procedere, ove necessario, al collocamento d'ufficio da disporsi tempestivamente (non oltre il 28 febbraio 2021) comunicando, inoltre, agli Uffici d'ambito territoriale l'avvenuta risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il dipendente destinatario di cessazione d'ufficio abbia anche presentato domanda di cessazione volontaria, l'Istituto di titolarità dovrà comunque disporre la cessazione d'ufficio con proprio provvedimento.

III) Opzione donna - decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

I requisiti sono i seguenti:

- anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2019;
- età di anni 58 compiuta al 31 dicembre 2019.
- IV) Quota 100 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

I requisiti (da maturare entro il 31 dicembre 2021) sono i seguenti:

- anzianità contributiva minima di 38 anni;
- età di anni 62.

202011171004\_cessazioni servizio personale scolastico as 2020\_21

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m\_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it - E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria Tel.: 071/22951- CF: 80007610423



### *Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*Direzione Generale – Ufficio II

V) Applicazione del comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.)

Il comma 5 dell'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione con modifiche del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, **con preavviso di sei mesi**, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, nei confronti delle donne che avranno maturato, entro il 31 agosto 2021, un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi e degli uomini che entro la stessa data del 31 agosto 2021 avranno maturato 42 anni e 10 mesi di contribuzione (ma con età anagrafica inferiore a 65 anni).

Si dovrà in ogni caso valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza del personale interessato, sia livello nazionale che provinciale.

#### VI) Indicazioni operative di carattere generale

Si ritiene utile rammentare che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva devono essere considerati tutti i periodi contributivi e di servizio, compresi i periodi degli studi universitari riscattati, i servizi non di ruolo computati e/o riscattati, i periodi contributivi ricongiunti ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/90, il servizio militare e le supervalutazioni del servizio.

Le domande di riscatto e di ricongiunzione divengono irrevocabili dopo l'accettazione del pagamento del relativo onere.

I provvedimenti concernenti la risoluzione del rapporto di lavoro o il trattenimento in servizio oltre il limite massimo di età nei confronti del personale docente, educativo ed A.T.A. rientrano nella competenza dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Rientra invece nell'ambito delle competenze di questa Direzione Generale l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro o di autorizzazione alla permanenza in servizio oltre il limite massimo di età nei confronti dei dirigenti scolastici.

202011171004\_cessazioni servizio personale scolastico as 2020\_21

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m\_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria Tel.: 071/22951- CF: 80007610423



## *Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*Direzione Generale – Ufficio II

Per quanto non richiamato nella presente nota si fa riferimento a quanto stabilito dalla nota ministeriale sopra richiamata e alla tabella alla stessa allegata.

La presente nota è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico regionale www.marche.istruzione.it.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si confida nel puntuale adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE Marco Ugo Filisetti

Dirigente: Andrea Ferri

Sito internet: <a href="www.marche.istruzione.it">www.marche.istruzione.it</a>